

N. 1855

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI  
e MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996**

---

Norme in materia di contratti di ricerca e di insegnamento

---

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione dello stato giuridico dei docenti universitari è un problema considerato sempre più necessario ed urgente da risolvere. La suddivisione della docenza in tre livelli, cioè ricercatori, associati e ordinari, non appare più attuale rispetto alle esigenze degli atenei operanti oramai in un regime di totale autonomia e di definitivo decentramento nell'attribuzione dei ruoli e nell'utilizzazione di *budget*. In quest'ottica, il primo e fondamentale passaggio appare la revisione radicale della figura del ricercatore, così come voluta dal legislatore dell'80 nella non realizzata tesi di sostituire gli assistenti universitari con un nuovo gradino d'ingresso nel mondo accademico, più snello e ricco di prospettive per i giovani laureati. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha infatti evidenziato tutti i suoi limiti. L'istituzione del ricercatore di ruolo, inquadrato comunque per tutta una vita, con prospettive di avanzamento di carriera necessariamente contingentate, ha portato nei nostri atenei all'accumularsi di ricercatori non realizzati spesso del tutto demotivati e di età ormai avanzata.

Se, infatti, consideriamo che l'età media del corpo docente è molto ravvicinata, si scopre che i «più giovani», cioè i ricercatori, con un'età media di 43.3 anni, sono altrettanto vecchi rispetto ai docenti di prima e seconda fascia che registrano un'età media rispettivamente di 57 e 52 anni. Questa struttura anomala, che riflette anche gli effetti deleteri delle immissioni in ruolo operate nel passato con provvedimenti *ope legis*, descrive una situazione cristallizzata e poco dinamica derivante anche dallo scarso valore dato al concetto di merito nell'ambito della carriera universitaria. Di fronte a questa realtà si impone una seria presa di coscienza rispetto all'esigenza di innovare i criteri di reclutamento, soprattutto considerando l'anzianità del corpo docente sempre

più prossimo all'età di quiescenza. Nel caso del ricercatore appare perciò preferibile contrapporre un nuovo ruolo a termine e realmente idoneo affinché i giovani possano sviluppare ed affinare le loro capacità ed attitudini ed abbiano l'opportunità di prepararsi per un concorso d'accesso al ruolo definitivo di professore universitario, destinato ai migliori tra essi. In tal modo, ai non vincitori resterà la possibilità di rivolgersi ancora giovani ad altri settori o campi professionali liberando così posti e relativi *budget* per nuovi laureati.

Perciò, all'articolo 1 si stabilisce che ogni ateneo è competente a stipulare, secondo le disponibilità del proprio bilancio e le esigenze sia di numero che di distribuzione per facoltà e discipline, contratti di diritto privato per lo svolgimento dell'attività di ricercatore. L'articolo 2 disciplina i criteri per l'accesso ai contratti di ricerca stabilendo una corsia preferenziale per i possessori di dottorato di ricerca. Il ruolo di ricercatore così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è messo ad esaurimento secondo quanto predisposto dall'articolo 3 che ne regola le modalità.

L'articolo 4 sancisce la messa ad esaurimento della figura di tecnico laureato a conferma della necessità di portare chiarezza tra le diverse figure professionali operanti all'interno degli atenei.

Viene per altro garantito, al comma 3, lo svolgimento dell'attività assistenziale ai ricercatori e tecnici laureati della facoltà di medicina ed odontoiatria.

Il potenziamento dell'utilizzo del ruolo a contratto è avvalorato dai contratti di insegnamento disciplinati sia dall'articolo 6, che innova la figura del professore a contratto stabilendone il possibile impiego anche per corsi ufficiali, sia dall'articolo 7 che ne regola la durata e le funzioni.

La durata dei contratti viene limitata ad un anno accademico rinnovabile una sola

volta al fine di non demotivare gli atenei dall'attivazione di procedimenti concorsuali per l'inquadramento in ruolo dei propri docenti, rendendo chiaro che il contratto di insegnamento può essere acceso solamente in condizioni di temporaneità e non per una stabile copertura di corsi ufficiali.

In sostanza, di fronte all'età avanzata dell'intera categoria e alla sua forte concen-

trazione in specifiche fasce d'età che determinerà il pensionamento dei docenti in modo relativamente rapido e difforme, un'azione di riforma dei criteri di reclutamento così come presentata dal presente disegno di legge si rivela inevitabile per impedire che un'intera generazione si trovi senza l'opportunità di contribuire allo sviluppo dell'università.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Contratti di ricerca)*

1. Le università, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche e di ricerca possono stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento dell'attività di ricercatore. I titolari di contratto assumono la denominazione di ricercatori.

2. I contratti hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il contratto di ricerca non può dare luogo in alcun modo ad accesso di diritto nel ruolo di docente universitario.

4. I titolari di contratto di ricerca possono accedere ai fondi di ricerca scientifica sia a livello locale che nazionale, partecipare ai consigli d'istituto sotto forma di rappresentanza, assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali

## Art. 2.

*(Accesso ai contratti di ricerca)*

1. Gli atenei che attivano contratti di ricerca si avvalgono, per la copertura dei relativi posti, di norme di selezione adottate dalle facoltà o dai consigli di dipartimento secondo criteri stabiliti dagli stessi organi collegiali. Tali criteri devono comunque considerare il possesso di un dottorato di ricerca in settori ritenuti attinenti con una valutazione pari al 30 per cento del punteggio attribuibile sui titoli scientifici e di carriera.

## Art. 3.

*(Ruolo di ricercatore)*

1. Il ruolo di ricercatore, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I ricercatori in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. I ricercatori che, alla data di cui al comma 1, non abbiano ancora conseguito la conferma in ruolo sono soggetti al giudizio di conferma secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

#### Art. 4.

##### *(Tecnici laureati)*

1. Il ruolo di tecnico laureato di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è trasformato in ruolo ad esaurimento. I tecnici laureati in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. I tecnici laureati di cui al comma 1 possono, a richiesta e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso dalla facoltà o dai consigli di dipartimento di appartenenza, secondo criteri stabiliti dagli stessi organi collegiali, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 e non devono superare ulteriori giudizi di conferma.

3. Ai ricercatori e ai tecnici laureati della facoltà di medicina e chirurgia ed odontoiatria, in possesso della laurea specifica e della relativa abilitazione, deve essere garantito lo svolgimento dell'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

#### Art. 5.

##### *(Contratti di insegnamento)*

1. Nell'ambito delle dotazioni loro assegnate, le facoltà stipulano contratti con stu-

diosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. L'incarico di professore a contratto può essere affidato, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche, anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

#### Art. 6.

##### *(Durata e funzioni)*

1. Il contratto di insegnamento di cui all'articolo 5 ha la durata di un anno accademico ed è rinnovabile una sola volta. I titolari dei contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali. Qualora il contratto venga affidato a personale universitario di ruolo presso altre università questi dovrà porsi in aspettativa, senza assegni dalla sede d'origine, per tutta la durata del contratto e dell'eventuale rinnovo.

2. I professori a contratto partecipano con funzione deliberante ai consigli di corso di laurea e con funzione consultiva ai consigli di facoltà e di dipartimento.

3. I vincitori di concorso per professore universitario di ruolo non possono assumere contratti di insegnamento presso altre sedi universitarie entro i primi quattro anni dalla entrata in servizio.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della docenza universitaria.

#### Art. 7.

##### *(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, incompatibili con le norme della presente legge.



